

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2044

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANGIACAVALLLO

Agevolazioni fiscali nel settore del turismo

Presentata il 30 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il territorio nazionale comprende numerose isole, alcune delle quali di vasta estensione, come la Sicilia e la Sardegna, che vivono enormi problemi di sviluppo. Storicamente è dimostrato che anche quando l'economia nazionale vive una fase di grosso sviluppo in queste aree, soprattutto nel Sud, vi è la tendenza ad un aumento del tasso di disoccupazione con il conseguente accrescimento delle distanze, con le altre zone del Paese, sia in termini di progresso sia come livello complessivo della qualità della vita.

Questa realtà, che è dovuta a fattori molteplici e certamente non racchiudibili nella presentazione di una proposta di legge, non può certo essere invertita affidandosi a semplici forme di assistenzialismo ma sapendo valorizzare le forze vitali ed imprenditoriali di questa parte del Paese che hanno dimostrato più volte di volersi agganciare al treno dello sviluppo e dell'Europa.

È nella coscienza di tutti noi che una carta fondamentale da giocare in futuro, oltre a quella della presenza attiva dello Stato, per tentare di eliminare il ruolo della malavita organizzata nel sud del Paese, sarà quella di favorire sviluppo ed occupazione.

In questo quadro uno dei settori che va sicuramente valorizzato nei territori insulari, è quello del turismo. La bellezza del territorio accompagnata alla rilevanza dei beni artistici e culturali ed alle capacità imprenditoriali degli operatori turistici è un bene economico che va salvaguardato ed incentivato poiché è una leva vitale per lo sviluppo in molte aree economicamente depresse nel nostro Paese.

Questa proposta di legge si basa sull'analisi di due elementi: il primo è che tendenzialmente si prevede da oggi al 2000 un incremento del flusso turistico nei confronti dell'Europa di circa il 20 per cento, il secondo è che bisognerà essere concorrenziali in termini di strut-

ture e di offerta nei confronti degli altri potenziali concorrenti. Se a questo si aggiunge che solo il 15 per cento delle strutture alberghiere e turistiche è concentrato nelle isole sorge spontanea l'idea che è necessario favorire, tenuto conto delle difficoltà economiche attuali, questo settore nel territorio insulare.

La proposta di legge che presentiamo tende appunto a trovare strumenti atti alla ripresa e allo sviluppo turistico, puntando sull'incremento di un settore che può valorizzare il nostro Paese agli occhi del mondo e dell'Europa e contemporaneamente incrementare i livelli occupazionali.

Ciò anche per cercare di dare nuovi stimoli a chi, spesso con difficoltà, già opera nel settore e per favorire il sorgere di nuove forme di imprenditorialità.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede una serie di agevolazioni fiscali che tendono a favorire lo sviluppo delle imprese turistiche nei territori insulari.

L'articolo 2 tiene conto delle penalizzazioni a cui vanno incontro le strutture turistiche in questi territori a causa della distanza che li separa dalle coste della penisola e dei relativi costi aggiuntivi che ciò comporta. Per cui secondo il principio della continuità territoriale, tra la penisola e le isole, si prevedono delle agevolazioni tariffarie nei confronti delle organizzazioni di viaggio internazionali e nazionali affinché si possa puntare ad incrementare i flussi turistici.

Infine l'articolo 3 prevede la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Agevolazioni fiscali per lo sviluppo del turismo).

1. Al fine di sviluppare il turismo nei territori insulari, alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un'aliquota IVA nella misura del 4 per cento per lo svolgimento di attività volte alla costruzione di nuove strutture turistiche, alla ristrutturazione di quelle esistenti ed al loro ampliamento teso a creare nuovi posti di lavoro, purché realizzate nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche.

2. Ai redditi derivanti dalle attività imprenditoriali, connesse alla costruzione ed ampliamento di nuove strutture turistiche nei territori insulari, per i primi tre anni, si applica una riduzione delle aliquote IRPEF e IRPEG in misura pari al 10 per cento dell'utile di gestione.

3. La riduzione di cui al comma 2 è concessa anche qualora l'utile di gestione sia reinvestito, da parte di chi opera nel settore turistico, per miglioramenti strutturali tesi al miglioramento dei servizi offerti ed alla creazione di nuovi posti di lavoro.

ART. 2.

(Agevolazioni in tema di trasporto).

1. Le organizzazioni di viaggio nazionali ed internazionali hanno diritto all'esenzione dall'IVA gravante sui costi di trasporto delle persone, da e per i territori insulari, qualunque sia il vettore utilizzato qualora ne sia fatta precedentemente regolare richiesta.

2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere concesso solo nel caso che la proposta turistica preveda una permanenza di minimo tre notti.

3. Il responsabile dell'organizzazione di viaggio, all'atto dell'acquisto del biglietto di trasporto, deve produrre, in carta semplice, apposita autocertificazione, con l'elenco dei partecipanti al viaggio, che contempli quanto previsto dal comma 2.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 si provvede tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.